

L'ARTE CINEMATOGRAFICA IN CARNELUTTI. UN CAMMINO DALLA SCIENZA ALLA TRASCENDENZA

ALBERTO SCERBO*

Abstract: l'idea di Carnelutti secondo cui i giuristi dovrebbero analizzare il diritto utilizzando gli strumenti del metodo scientifico, senza interferenze filosofiche, porta al rifiuto della filosofia del diritto, ma non impedisce il raggiungimento di una visione che sfiora il trascendente. Questo risultato è frutto di una profonda riflessione sul giudizio, luogo in cui si rivela l'essenza del fenomeno giuridico. Ciò è accuratamente rappresentato nel dialogo tra le parti al centro dell'arte cinematografica, espressione più autentica della realtà della vita.

Keywords: filosofia del diritto – scienza giuridica – filosofia – arte – cinema

Abstract: Carnelutti's idea that jurists should analyse law using the tools of scientific method, without philosophical interference, leads to the rejection of the philosophy of law, but does not prevent the attainment of a vision that borders on the transcendent. This outcome is the result of a profound reflection on judgement, which is the place where the essence of the legal phenomenon is revealed. This is accurately represented in the dialogue between the parties at the heart of the art of cinema, the most authentic expression of the reality of life.

Keywords: Philosophy of law – legal science – philosophy – art – cinema

1. Carnelutti vs. la filosofia del diritto

Già nella seconda metà dell'Ottocento, allorquando si impone un'apertura degli studi giuridici alla dogmatica, negli scritti metodologici si intravede nitidamente un generale atteggiamento di rifiuto della filosofia del diritto, quasi nella convinzione che questo fosse l'inevitabile passaggio per l'affermazione di una pretesa purezza della scienza giuridica positiva. Il romanista Serafini invita a liberarsi dalle «elucubrazioni dei pretesi filosofi», perché non si può ammettere che «la ragione individuale dei sedicenti filosofi abbia a

* Alberto Scerbo, Professore ordinario di Filosofia del diritto GIUR/17-A, Università degli Studi «Magna Graecia» di Catanzaro. Email: scerbo@unicz.it

sopraffare la ragione collettiva dell'intero popolo»¹. Nella convinzione che le «vane astrazioni» e le «ebbrezze della mente» devono lasciare il campo ai bisogni della vita, al fine di consentire la formazione di solide fondamenta su cui edificare l'apparato legislativo.

La motivazione sottostante è costituita da un radicato antigiusnaturalismo, per il quale il diritto naturale può assumere qualche rilievo solamente se si traduce in legge positiva, con la conseguenza che lo studio filosofico del diritto si dissolve di fronte all'approfondimento scientifico del «puro diritto positivo»². E quando il processo di conversione al metodo sistematico riguarderà anche il diritto pubblico, il punto di partenza per una ricostruzione critica è costituito dall'annullamento di ogni influenza di ordine filosofico, poiché la filosofia, insieme al metodo esegetico, è ritenuta la causa principale dell'arretratezza degli studi pubblicistici. «Le teorie del diritto naturale colle loro dispute eterne, e infecondamente riproducentesi» conducono alle «forme più astruse della metafisica più sfrenata», per le quali si rimane irretiti nella «nebulosità dell'astrazione»³, allontanandosi dalla concretezza e dalla precisione del diritto. Sicché appare indispensabile ricondurre la discussione filosofica e politica ad una posizione del tutto accessoria e sussidiaria, nell'idea di operare una trasformazione della filosofia del diritto in una scienza speciale.

Nel momento in cui si procede a riflettere sulle motivazioni di una diffusa tendenza antifilosofica della scienza giuridica ecco che, a prescindere dalle contingenti valutazioni legate al nuovo indirizzo neoidealistico, emerge come causa scatenante la sopravvenienza della scuola storica tedesca⁴, da cui si originano due diversi effetti. Cammarata, da una parte, rileva l'abitudine ad usare il diritto come mero ambito applicativo di concezioni speculative generali, chiuse e definite. Al punto da dare la sensazione che l'oggetto della ricerca è del tutto accessorio e che la filosofia del diritto, assolutamente priva di autonomia, sia il campo di sperimentazione di sistemi di pensiero più alti. Dall'altra, denuncia, sulle orme delle considerazioni crociane, il vizio di antistoricismo che caratterizza l'altra tendenza del pensiero giusfilosofico a «mescolare» le dottrine filosofiche con le costruzioni tecnico-giuridiche, allo scopo di tracciare, peraltro in modo confuso ed insufficiente, una sorta di schema teorico delle istituzioni giuridiche. Con il difetto di prescindere dal dettato del divenire storico e di arrampicarsi sulle pareti scoscese di rappresentazioni filosofiche compiute, ma con la presunzione di poter assorbire estensivamente anche la materia giuridica⁵.

I limiti strutturali delle ricerche giusfilosofiche sono stati sottolineati in maniera impietosa da Bobbio, che, intravedendo, uno specifico intento didascalico ed una

¹ F. Serafini, 1872, 14.

² V. Scialoja, 1932, in particolare 16 e 23.

³ V.E. Orlando, 1925, soprattutto pp. 5, 6 e 16. Per un inquadramento generale di questi aspetti dell'evoluzione del diritto pubblico si rinvia a C.A. Biggini, 1939 e M.S. Giannini, 1973, 242-244.

⁴ Così A.E. Cammarata, 1922, 237.

⁵ Ivi, 241-242 e 244-245.

propensione strettamente scolastica, le ha giudicate impregnate di aleatoria genericità, di pasticcio metodologico e di vacuità contenutistica⁶. Dal momento che spesso il diritto compare come semplice espediente argomentativo o come campo di verifica di elucubrazioni teoretiche, per non dire che talvolta è del tutto assente o, ancora, utilizzato come mezzo di prova della validità di costruzioni sistematiche di carattere morale o addirittura teologico.

Di conseguenza, dal lato dei giuristi, si è sviluppata la tendenza a soppiantare gli studi filosofici con la teoria generale del diritto, più rispondente al rinnovamento delle conoscenze romanistiche e civilistiche, e anche alle prospettive di sviluppo della materia pubblicistica e da qui degli altri campi del sapere giuridico, nonché al perfezionamento della cultura e al miglioramento dell'attività dei pratici, che rifuggono dalle astruserie dell'irrealtà e si confrontano con la concretezza del diritto.

Cammarata sottolinea come non si possa richiedere alla filosofia del diritto la costruzione di principi generali utili per i giuristi, attraverso la riformulazione in chiave filosofica di teorie giuridiche concrete, quanto di risalire al concetto di diritto, al fine di dare significato all'azione umana in tutte le sue sfaccettature.

Il saggio di Cammarata apre una riflessione che si svolge nell'anno successivo sulla stessa *Rivista internazionale di filosofia del diritto*. Le posizioni assunte sono variegata e sono, dalla parte dei giusfilosofi, sostanzialmente condizionate dall'influenza ancora persistente della filosofia positivista, da una parte, e della concezione neoidealista, soprattutto nella versione attualistica, dall'altra. E così, ad un autore come Miceli, che, nel ribadire la necessità di superare il giusnaturalismo, l'etica astratta e il razionalismo formalistico, si affida ad uno studio scientifico che valorizzi gli aspetti psicologici e sociologici⁷, si contrappongono i fautori di una filosofia del diritto pienamente coincidente con l'etica⁸ o assorbita nella vita dello spirito⁹.

Il dibattito in verità era stato avviato qualche anno prima dal romanista Pietro Bonfante, che riteneva opportuno affrontare l'indagine sul diritto con l'ausilio di criteri scientifici, senza l'interferenza della filosofia del diritto, da considerare invece come «il simbolo di una fase prescientifica nello studio del diritto». Per questa ragione ribadisce che si sarebbe dovuto intendere la filosofia del diritto come una scienza generale del diritto, da affidare come insegnamento ai titolari di altre discipline giuridiche¹⁰.

L'intervento articolato di Carnelutti è un'autentica professione di diffidenza nei confronti della filosofia del diritto, considerata un meticcio, di difficile identificazione sul piano contenutistico, ma del tutto inutile per i giuristi, dal momento che costituisce «una piccola dose» del più vasto sapere filosofico. Il processualista friulano in realtà non compie una perorazione della superiorità del metodo scientifico, quanto, piuttosto, un

⁶ N. Bobbio, 1942.

⁷ Cfr. V. Miceli, 1923 e 1913.

⁸ Così G. Della Volpe, 1923.

⁹ Come G. Maggiore, 1926.

¹⁰ P. Bonfante, 1917 e 1923.

espresso ridimensionamento della disciplina giusfilosofica, che «o è giuridica e non è filosofia; o è filosofia e non può essere giuridica – poiché – non è una zona ma un fattore della filosofia». Il problema non è rappresentato, quindi, dallo scontro tra scienza e filosofia, ma solamente dalla ibrida collocazione della filosofia del diritto, che, in fin dei conti, non ha grande ragione di esistere. Sotto questo profilo, Carnelutti ripropone, in termini radicali, l'atteggiamento neoidealistico, senza, però, disconoscere l'importanza di un approccio filosofico, da considerare «un'altitudine del sapere», capace di comprendere dall'esterno il diritto nella sua integralità.

In altri termini, sebbene l'ideale sarebbe «la visione binocolare», comprensiva della contemporanea conoscenza del diritto e della filosofia, al fine di risalire dallo studio della materia giuridica fino ad una concezione generale dell'essere, nella prassi si rimane vincolati al proprio campo operativo, senza riuscire a fornire risposte adeguate ai problemi posti dalle azioni concrete della vita giuridica. La filosofia è una dimensione che risiede sulla vetta del sapere, troppo in alto per discendere a confrontarsi con i concetti e le forme del diritto. E troppo complessa per consentire l'accesso ai giuristi, abituati a lavorare esclusivamente con le categorie giuridiche. In questo senso, Carnelutti fornisce una chiave di lettura della discussione sul destino della filosofia del diritto, anche perché, in accordo con Cammarata, ritiene che non possa in alcun modo essere ricondotta alla teoria generale del diritto, in quanto incapace di pervenire ad «una rifrazione filosofica del diritto», data la sua propensione a configurare una concettualizzazione generale del fenomeno giuridico, che sfugge la dimensione dell'universalità¹¹.

2. Carnelutti e la filosofia

La filosofia del diritto riprende vigore e si attesta nel panorama degli studi giuridici innanzitutto dall'interno dell'attualismo gentiliano, grazie al contributo di Felice Battaglia, che supera tanto la prospettiva crociana del diritto ridotto all'economia, quanto quella dello stesso Gentile del diritto riportato alla morale, per ridare invece centralità al valore giuridico¹². Ma soprattutto in virtù delle teorie che guardano all'azione umana pienamente inserita nel mondo concreto della storicità e conducono alla costruzione della nozione di esperienza giuridica.

In questa specifica direzione, il processo di recupero prende avvio dall'approfondimento speculativo di Capograssi, che, all'inizio degli anni Trenta del Novecento, individua un concetto di esperienza essenzialmente pratico, del tutto configurato nell'azione, ma proiettato verso la realizzazione della verità. Con l'effetto di

¹¹ F. Carnelutti, 1923, 186-189.

¹² F. Battaglia, 1939 e 1940-1942 del periodo idealistico e 1964 della fase spiritualistica.

sfumare la separazione tra essere e dover essere, in virtù della dialettica della vita finita, per la quale il contenuto finisce per coincidere con la forma¹³.

Il 1953 si può considerare l'anno di svolta, perché si porta a compimento la riflessione avviata qualche anno prima da Treves, che, per ovviare ai limiti posti dalla rigidità dello schematismo formalistico ed anche dagli effetti dell'universale concreto, perviene ad una soluzione sociologica dell'esperienza giuridica, ispirando l'apertura alla «filosofia della cultura», che pone il diritto all'interno «della vita e della storia», in cui «i valori [ideali] si realizzano» e i «fenomeni naturali acquistano significato»¹⁴.

In questo anno compare *La storia come esperienza giuridica* di Guido Fassò, in cui si procede ad un'identificazione di esperienza e storia e alla contemporanea affermazione di identità di storia e diritto, che conducono ad una valutazione dell'esperienza giuridica non alla stregua di una manifestazione specifica del genere esperienza, ma come la necessità di guardare al, e riflettere sul, diritto nell'esperienza¹⁵. Intuizioni che si ritrovano nel volume *Introduzione allo studio storico del diritto romano* di Riccardo Orestano, pubblicato nello stesso 1953, dove traspare l'idea che la complessità dell'intero mondo giuridico si ritrova nella nozione di esperienza giuridica, in modo da recuperare una visione unitaria della fenomenologia legata al diritto, senza alcuna distinzione tra il piano dell'essere e quello del dover essere, ma con l'intento anche di guardare allo studio scientifico come ad un intervento proveniente dall'esterno, sovrapposto al campo dei fatti e a quello delle norme¹⁶.

Nell'assunzione dell'esperienza giuridica quale sintesi riassuntiva di ogni questione connessa al diritto, si affaccia in più l'autentica istanza filosofica, che riposa proprio sulla domanda integrale capace di investire la totalità dell'esperienza, poiché sfugge alla pretesa di esaurire esaustivamente quanto è possibile esperire. Questa ulteriore direzione, che consente di cogliere l'ultimo tassello di un quadro tanto composito, viene sperimentata, in quegli stessi anni, dagli studi sull'esperienza giuridica di Enrico Opocher¹⁷. Seppure improntata sulla volontà di evitare lo scivolamento nello scetticismo e nell'irrazionalismo, da una parte, e sull'opposizione alle concezioni, scientificamente orientate, focalizzate su un sostanziale schematismo sistematico, dall'altra, nella riflessione di Opocher si rinviene l'intrinseca problematicità che contraddistingue la struttura dell'esperienza giuridica, condizione indispensabile per aspirare alla restaurazione della verità del diritto.

Questa fioritura dottrinarina spiega come Carnelutti nello stesso periodo abbia finito per riconoscere come la scienza del diritto abbia bisogno della filosofia del diritto per il suo completamento e come abbia dovuto accettare la presenza della materia filosofica nell'alveo delle discipline giuridiche. Nella consapevolezza che, mentre l'orientamento

¹³ G. Capograssi, 1930.

¹⁴ R. Treves, 1947.

¹⁵ G. Fassò, 1953.

¹⁶ R. Orestano, 1953.

¹⁷ Il riferimento è a E. Opocher, 1947.

scientifico si adopera per tracciare il come dei fenomeni, quello filosofico si interessa della determinazione del perché, in un'ottica in cui alla definizione delle soluzioni da adottare in concreto si accompagna la proposizione continua di domande, che non conducono ad una certezza delle risposte, quanto alla formulazione di un percorso di ricerca verso l'essenza delle cose.

L'accoglimento della filosofia del diritto non altera, però, nella sostanza le convinzioni di Carnelutti, che, in merito alla ricerca giuridica, continua a tenere distinta la dimensione scientifica da quella più strettamente filosofica. Dopo aver ammesso di non essere un filosofo, né tantomeno un giurista provvisto di una qualche cultura filosofica, ribadisce di non avere le competenze necessarie per affrontare il problema dell'essere del diritto, e neppure per risolvere le questioni legate alla struttura e alla funzione del giudizio¹⁸. Il compito che ha inteso svolgere riguarda, più semplicemente, lo svelamento delle fondazioni della scienza del diritto, ovvero di un sapere finalizzato all'adoperabilità nelle azioni pratiche. Ciò implica, da una parte, un'opera di concettualizzazione, allo scopo di definire gli strumenti basilari per comprendere cosa si può fare con il diritto e, per l'altra, un'attività di raccolta degli elementi di connessione tra tutte le scienze, per individuare il terreno comune che fa da sfondo all'indagine sui fatti, della natura come dell'uomo. Vanno, pertanto, oltrepassati i limiti propri delle scienze, per cogliere i dati generali delle ricerche singolari, ma anche e soprattutto per stabilire i fattori costitutivi della realtà.

Questi più sottili frazionamenti consentono di schivare il pericolo di invasione della sfera della filosofia ad un autore orgoglioso della sua identità di giurista, ma bene attento a non rimanere incagliato nelle spire della scienza giuridica, da cui evadere per una vera conoscenza del diritto. E che di tale rischio fosse consapevole lo stesso Carnelutti è dimostrato da qualche annotazione riguardante i suoi scritti «clandestini», in merito ai quali si paventa il timore di trasmettere la sensazione di voler fare il filosofo, travalicando, indebitamente, i confini della dottrina scientifica. Ecco, allora, il chiarimento relativo al bisogno di elevare la riflessione sul diritto oltre la scienza, ma dentro la cornice delle scienze, in una terra di nessuno, situata tra la scienza e la filosofia, in cui immergersi per comporre la teoria generale della realtà. Questo è lo spazio che al massimo può essere occupato dallo studioso del diritto: si deve ammettere, cioè, che «non si diventa giuristi sul serio senza teoria generale; ma l'errore (...) è che si possa fare della teoria generale del diritto senza fare della teoria generale della realtà»¹⁹.

La volontà di recuperare quello che è considerato il sottosuolo del diritto, non soltanto per consolidarne le basi, ma anche per attribuire un senso alla vita giuridica, spinge alla graduale costruzione di un campanile, teorico, secondo i parametri materiali, semplici e fattuali, di un muratore, del tutto distante da ogni forma di orientamento filosofico²⁰. E, per rimanere coerente con la propria impostazione dottrinale, Carnelutti si

¹⁸ Cfr. F. Carnelutti, 1961 [1956a], 131-132.

¹⁹ F. Carnelutti, 1961 [1954], 24.

²⁰ Questa metafora si trova in F. Carnelutti, 2006, 148.

volge all'arte, in cui intravede i caratteri peculiari più idonei per l'interpretazione del fenomeno giuridico. Un canone ermeneutico opposto a quello filosofico, ma complementare rispetto a quello scientifico. Infatti, se la scienza è analitica, perché lavora nell'orbita dell'astrattezza, l'arte è sintetica, in quanto si confronta con il concreto, di modo che, mentre la prima tende alla scomposizione delle categorie esistenziali, l'altra si indirizza ad una visione integrale dei fatti. In tal modo, l'arte ha la capacità di sfuggire alle nozioni di spazio e tempo e di saldare l'eternità del finito attraverso la rappresentazione di una realtà che si fissa in un continuo presente. Tutto questo è possibile perché l'artista riesce a scavare nelle pieghe del visibile per far emergere l'invisibile, quanto, cioè, non si riesce a vedere con lo sguardo della razionalità, che spiega la logica dei fenomeni, ma non la loro natura più intima²¹.

A tale conclusione Carnelutti perviene grazie all'esperienza dell'avvocatura, che ritaglia nelle maglie della ricerca scientifica il senso dell'incertezza dinanzi ai limiti intrinseci all'ordinamento giuridico e rivela l'importanza dell'eccezione nella realtà della dinamica del diritto. Non basta, cioè, confrontarsi con l'immobilismo schematico delle regole, raffiguranti la riproduzione immaginaria di un qualsiasi atto, perché, mancando qui la vita, tramette l'illusione di una perfezione delle forme, che si deposita nella storia in virtù di percorsi applicativi ispirati ad una stringente logicità. La realtà sfugge, invece, all'ordine dettato dalle norme e mostra come nel mondo concreto compaiono sempre uomini veri, tutti diversi, ciascuno con la propria unicità, che corrispondono soltanto nei tratti esteriori alle figure delineate in astratto, ragion per cui diventa necessario compiere lo sforzo di guardare nel profondo di ognuno.

Il diritto vive, quindi, nelle aule giudiziarie, ed è lì che ci si avvede come la scienza possa fornire solamente la cornice al compimento della dialettica giuridica con la precisa determinazione del sentiero da percorrere. Ma il confronto con la varietà dei casi umani richiede di non soffermarsi unicamente sugli aspetti formali del processo, né di definire i caratteri logici del giudicato, ma di riportare l'attenzione sul giudizio. L'incontro tra gli uomini impone di non affidarsi alle apparenze e di non fermarsi in superficie, ma di leggere nell'anima, per dare un volto al fantasma depositato sulla carta. Con gli strumenti e la sensibilità dell'arte, che aiuta a scoprire il significato delle pause tra le parole e del silenzio in mezzo ai suoni, e perciò di vedere ciò che è nascosto nell'interiorità dell'uomo. Nel giudizio ogni uomo è parte, ma la prerogativa di ognuno è quella di «poter evadere dal suo essere parziale», anzi di guardare dentro di sé per «uscire da sé stesso – e – avvicinarsi al tutto» per farsi partecipe di un disegno di giustizia²².

A questo punto, però, Carnelutti, se per un verso ribadisce la necessità dell'intervento dell'arte, che completa la logica del ragionamento con la forza dell'amore, per l'altro è spinto a risalire ancor di più il pendio del sapere, nella convinzione che ogni giudizio singolare rinvia al «senso del tutto, o meglio al senso dell'ordine, che non è altro

²¹ Al riguardo cfr. F. Carnelutti, 1955a e 1957a.

²² F. Carnelutti, 1949 a, 174 e 1951, 111.

che il *sensu del bene*»²³. In tal modo approda comunque, indirettamente, ma non certo involontariamente, alle vette della filosofia, perché la spiegazione ultima del giudizio, che trascende la finitezza dell'uomo, non può che essere metafisica²⁴.

3. Cinema e giudizio

L'impronta giusnaturalista di Carnelutti²⁵ si combina, quindi, con la proiezione verso l'intuizione della giustizia, nel senso che al giurista spetta il compito di scoprire i principi del diritto naturale, al fine di adeguare il diritto alla definizione dell'ordine universale del mutamento²⁶. L'esito dell'intero percorso di ricerca continua a svincolare il campo limitato dell'indagine giusfilosofica e, con il contributo decisivo delle suggestioni provenienti dall'arte, approda ad una dimensione ben più chiara e netta di quella strettamente metafisica, che coincide con il piano della trascendenza. Che costituisce una sorta di paradosso per chi si è sempre proclamato lontano dalla filosofia, ma ha finito per inserire il diritto addirittura all'interno di un quadro quasi mistico.

Vi è, però, in fondo, una ragione a sostegno delle tesi carneluttiane, dal momento che il progressivo processo di sviluppo delle argomentazioni non è il frutto di un incessante lavoro di problematizzazione, in forza del quale la conoscenza del diritto è posta in relazione con la totalità della domanda universale²⁷, ma l'effetto di una riflessione sulla vita concreta del diritto e in particolare sui suoi aspetti più dolorosi, legati al giudizio penale. In definitiva, è il prodotto del tormento di un giurista che scopre nel mondo reale l'uomo e, nel dare centralità all'umanità del processo, sottolinea il valore dell'umanità del diritto.

La forza di penetrare nella parte più nascosta dell'essere umano può arrivare soltanto dall'impegno di ogni giurista partecipe del duello processuale a farsi guidare dalla grazia divina, che si può cogliere solamente con «la preghiera, la sola azione capace di soddisfare il bisogno della speranza, il bisogno di essere, il bisogno dell'infinito»²⁸. In queste circostanze ognuno è posto di fronte alla constatazione che «la giustizia, come la verità, è uno degli aspetti del volto di Dio»²⁹. Ed allora, sulla base dell'insegnamento evangelico, ciò che consente di rendere sempre attuale la forma statica delle norme è l'amore, che consente di comprendere ciò che non si vede e di ispirare l'azione del diritto

²³ F. Carnelutti, 2017, 60.

²⁴ «La filosofia soltanto è *metà tà física*: per quanto neghi la metafisica o è metafisica o non è filosofia»: così in *Le fondazioni della scienza del diritto*, p. 22. Al riguardo si rinvia alle puntuali osservazioni di L. Caiani, 2021, soprattutto 91-93.

²⁵ Cfr. F. Viola, 1967, 43

²⁶ F. Carnelutti 1961 [1959 a], in particolare 259.

²⁷ Cfr. M. Gentile, 1955.

²⁸ F. Carnelutti 1961 [1956b], 181.

²⁹ F. Carnelutti, 2006, 51.

all'attuazione della giustizia, che «non ha altra misura che la carità»³⁰. In tal modo si realizza la vera libertà, che non discende dall'obbedienza ai precetti normativi, ma a qualcosa posto al di sopra, che non corrisponde alla natura o al sussurro della coscienza, ma alla voce di Dio. L'unico fattore in grado di dare forza al diritto per vincere il dolore e colmare la necessità.

Le conclusioni sono raggiunte da Carnelutti mediante l'approfondimento delle più diverse forme artistiche, che, per un verso, permettono di definire i tratti caratteristici della struttura del diritto e, per l'altro, forniscono le chiavi di interpretazione della vita giuridica nel suo svolgimento. L'arte si caratterizza per una straordinaria forza comunicativa, ma anche per la capacità di rappresentazione, «il cui valore è il presente, che non è tempo, ma sintesi di passato e futuro. E quindi l'arte esprime l'atemporalità ed evade dai limiti del finito»³¹, con la finalità di fermare, attraverso l'istante, il senso dell'eternità.

Si coglie, così, immediatamente, la rilevanza fondamentale degli strumenti di comunicazione, nell'ottica dello sviluppo delle relazioni che s'instaurano per la concreta attuazione dei momenti di giustizia. Da qui il valore della parola e delle modalità di trasmissione, che pongono l'uomo, da una parte, in contatto con lo spirito, e, dall'altra, con la materia. Si intuisce, però, l'insufficienza della forma poetica, che, sebbene tenda ad afferrare quanto è nascosto nella profondità dell'animo umano, sembra produrre una rappresentazione incapace di valicare i confini dell'analiticità. E lo stesso vale per la pittura, e così anche per la scultura, che «riesce a far vedere *le cose*, ma non *i fatti*, perché riesce a esprimere *la simultaneità del reale ma non la successione*. – Perciò – la pittura può rappresentare un frammento della storia, ma non la storia»³².

Presenta, invece, maggiore consistenza l'aiuto offerto dalla costruzione musicale, soprattutto perché consente di comprendere i meccanismi dell'interpretazione, attraverso i quali si procede ad applicare la norma giuridica al caso concreto e adattare un modello astratto al divenire della storia. Ma la musica riesce anche a far apprezzare l'importanza del silenzio, che diventa la pausa tra le parole, l'interruzione meditata nel discorso, lo spazio tra le note, non fini a se stessi, bensì indirizzati a leggere «i rumori dell'anima»³³, per cogliere e rendere vivo il senso dell'ordine universale. In quest'ottica l'ascolto del silenzio si dimostra «il mezzo più efficace per condurre l'uomo fino al limite estremo della sua finitezza, dove, al di là dal finito, si stende l'immenso mare dell'infinito»³⁴.

Carnelutti si avvede, però, che le forme dell'arte più tradizionali sono in grado di soccorrere il giurista per interpretare singoli momenti della vita del diritto o anche per stimolare lo sguardo e l'ascolto della dialettica giuridica, ma non di riprodurre il

³⁰ F. Carnelutti, 1961, 210.

³¹ F. Carnelutti, 1957a, 14.

³² F. Carnelutti, 1962, p. 5.

³³ F. Carnelutti, 1957b, 68.

³⁴ F. Carnelutti, 1959b, 12.

significato recondito dell'attività processuale, che costituisce il luogo in cui si rivela l'essenza del fenomeno giuridico.

Ecco perché l'incontro con l'arte è in continuo approfondimento, poiché tocca inizialmente l'analisi della parola, per transitare poi alla figura e finire in ultimo alle immagini in movimento. Carnelutti scopre e apprende il valore delle manifestazioni artistiche del Novecento, che si dimostrano forse più indicate per una decodificazione delle storie degli uomini. Ma le riflessioni iniziali subiscono nel tempo alcuni aggiustamenti, dovuti probabilmente alla graduale ascensione alla dimensione trascendente.

In un primo momento Carnelutti guarda all'attività giuridica e all'opera artistica in una prospettiva solipsistica, sicché tende a generalizzare i caratteri del lavoro interpretativo, quasi che ogni giurista e ogni artista seguano un medesimo processo produttivo. L'equivalenza tra codice e partitura musicale e tra norme e note musicali evidenzia come il compito dell'interprete sia quello di scoprire ed estrarre lo spirito da ciò che è già presente nella materia. Da qui, però, la conclusione, provvisoria, che l'arte non ha carattere creativo, ma è, piuttosto, l'espressione di un'invenzione, consistente nel recupero di qualcosa sempre latente nelle pieghe dell'universo, che attende semplicemente di essere rinvenuto: l'artista è, perciò, «inventore, trovatore, poeta. Il poetare è un trovare e un trovare è il fare, nient'altro»³⁵.

L'apertura alle innovazioni tecnologiche consente a Carnelutti di completare la riflessione sull'arte del, e nel, diritto. E innanzitutto chiarisce come una rappresentazione rivesta il carattere artistico allorquando non si limiti alla riproduzione di immagini, ma si esprima attraverso figure, visto che solamente in questo modo si riesce a riprodurre una realtà non immobile, ma ricomposta con il pensiero secondo la personale esperienza. È così che si sviluppa l'idea, per la quale l'arte si propone come una forma di comunicazione diretta a far intendere ciò che fa vedere e non tanto ciò che si vede³⁶. Sulla base di tale ricomposizione l'arte tutta si connota per operare solamente «in relazione a chi ascolta o a chi guarda o a chi legge, per cui si deve parlare di creazione e non di invenzione»³⁷.

Questo passaggio è fondamentale, perché induce Carnelutti a fissare la distinzione tra il fatto e la cosa: «il fatto è la cosa in movimento ed equivale al film. La cosa è il fatto quando sta fermo e corrisponde al fotogramma»³⁸. Ma, mentre la figura in sé è riproduttiva di una finzione, di un uomo non vero, anche se esistente, i mezzi di comunicazione fotografici e cinematografici hanno il valore aggiunto di offrire la rappresentazione dell'uomo reale e di una realtà sempre presente. Quando poi, con il montaggio, la sequenza dei fotogrammi si compone in un film compiuto, si riesce a determinare un'autentica rappresentazione architettonica, in cui si fonde la combinazione tra pensiero e parola.

³⁵ F. Carnelutti, 1941, 242.

³⁶ Cfr. F. Carnelutti, 1963.

³⁷ F. Carnelutti, 1949b, 15.

³⁸ F. Carnelutti, 2017, 39.

Questa ricostruzione fa capire come il cinema abbia la capacità di mostrare la verità della vita e di descrivere le differenti sfaccettature dell'uomo, perché le parole diventano discorso e, quindi, non vengono ascoltate in modo impersonale, ma si propongono in una unità in cui si realizza l'incontro e lo scontro con l'altro, là dove ad uno che si faccia capire corrisponda un altro che capisca.

Il cinema si palesa, pertanto, come il mezzo «capace di formare un presente più ricco di qualunque altra – forma – dell'arte»³⁹. Ma anche quello che maggiormente riproduce la dinamica del processo e rivela l'imprescindibile originarietà del giudizio. In cui la decisione, effetto ultimo dell'applicazione del diritto, si compie con il contributo imprescindibile del dialogo tra le parti, che svela l'incanto dell'eloquenza, frutto dell'insieme di «immobilità e movimento, simultaneità e successione, parole e pause, figura e discorso»⁴⁰.

Il contraddittorio tra le parti rievoca il dialogo cinematografico, tanto nella sua struttura interna, quanto nella sua proiezione verso l'esterno, poiché tende a trasformare la necessità dell'essere ciò che non è nella libertà che discende dall'individuazione di ciò che è. Il confronto consente l'esplicazione della libertà di tutti, perché permette di inserire le singole parti all'interno del tutto e di innalzarsi alla verità, per cogliere il bene e «mettere gli uomini in pace»⁴¹. Premessa invalicabile di giustizia e, quindi, fine ultimo del diritto.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

BATTAGLIA Felice, 1939, *Scritti di teoria dello Stato*. Giuffrè, Milano 1939.

BATTAGLIA Felice, 1940-1942, *Corso di filosofia del diritto*. Società editrice del Foro Italiano, Roma.

BATTAGLIA Felice, 1964, «Il diritto nel sistema dei valori». In *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1964, n. 2.

BIGGINI Carlo Alberto, 1939, *Il contributo italiano agli studi nel campo del diritto costituzionale, negli ultimi cento anni*. In AA. VV., *Un secolo di progresso scientifico italiano: 1839-1939*, Vol. 6, estratto. Società Italiana per il progresso delle scienze, Roma.

³⁹ F. Carnelutti, 1949b, 21.

⁴⁰ Ivi, 18.

⁴¹ F. Carnelutti [1955b], 1961, 42.

BOBBIO Norberto, 1942, «La filosofia del diritto in Italia nella seconda metà del XIX secolo». In *Bollettino dell'Istituto di Filosofia del Diritto nella Regia Università di Roma*.

BONFANTE Pietro, 1917, «Il metodo naturalistico nella storia del diritto». In *Rivista italiana di sociologia*.

BONFANTE Pietro, 1923, «Filosofia del diritto e scienza del diritto». In *Rivista internazionale di filosofia del diritto*.

CAIANI Luigi, 2021, *La filosofia dei giuristi italiani* [1955]. RomaTre Press, Roma.

CAMMARATA Angelo Ermanno, 1922, «Su le tendenze antifilosofiche della Giurisprudenza moderna in Italia». In *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, ora in *Id., Scritti sul formalismo giuridico*, 2023. Roma Tre-Press, Roma.

CAPOGRASSI Giuseppe, 1930, *Analisi dell'esperienza comune*. Athenaeum, Roma.

CARNELUTTI Francesco, 1923, «I giuristi e la filosofia». In *Rivista internazionale di filosofia del diritto*.

CARNELUTTI Francesco, 1941, *La strada*. Tumminelli, Roma-Milano.

CARNELUTTI Francesco, 1949a, «Torniamo al giudizio». In *Rivista di diritto processuale*.

CARNELUTTI Francesco, 1949b, «Cinematografo e rappresentazione». In *Bianco e nero*, 1949, n. 11.

CARNELUTTI Francesco, 1951, «Gioco e processo». In *Rivista di diritto processuale*, I.

CARNELUTTI Francesco, 1961, «Le fondazioni della scienza del diritto» [1954]. In *Id., Discorsi intorno al diritto*, vol. III, Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 1955a, *Dubbi della povera gente*, in *Id., Arte figurativa e arte astratta*, Quaderni di San Giorgio, Sansoni, Firenze.

F. CARNELUTTI, Francesco, 1961, «Il fine del diritto» [1955b]. In *Id., Discorsi intorno al diritto*, vol. III. Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 1961, «Nuove riflessioni sul giudizio giuridico» [1956a]. In *Id., Discorsi intorno al diritto*, vol. III. Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 1961, «Interpretazione di Capograssi» [1956b]. In Id., *Discorsi intorno al diritto*, vol. III. Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 1957a, *Arte e scienza*. Fondazione Giorgio Cini, Venezia.

CARNELUTTI Francesco, 1957b, *L'avventura dell'individuo*. Sansoni, Firenze.

CARNELUTTI Francesco, «La missione del giurista» [1959a]. In Id., *Discorsi intorno al diritto*, vol. III. Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 1959b, *Appunti sul valore della musica con una postilla di Giorgio Mortari*. Fondazione Giorgio Cini, Venezia.

CARNELUTTI Francesco, 1961, *Giustizia e carità*. In Id., *Discorsi intorno al diritto*, vol. III. Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 1962, *Cinema e libertà*. Fondazione Giorgio Cini, Venezia.

CARNELUTTI Francesco, 1963, *Pensare e parlare*. Edizioni di «Filosofia», Torino.

CARNELUTTI Francesco, 2006, *Vita di avvocato. Mio fratello Daniele. In difesa di uno sconosciuto*. Giuffrè, Milano.

CARNELUTTI Francesco, 2017, *Arte del diritto* [1949]. Giappichelli, Torino.

DELLA VOLPE Galvano, 1923, «Esiste un concetto filosofico del diritto? (A proposito di una tesi del prof. Miceli). Nota critica». In *Rivista internazionale di filosofia del diritto*.

FASSÒ Guido, 1953, *La storia come esperienza giuridica*. Giuffrè, Milano.

GENTILE Marino, 1955, *Come si pone il problema metafisico*. Liviana, Padova.

GIANNINI Massimo Severo, 1973, «Profili storici del diritto amministrativo» [1940]. In *Quaderni Fiorentini*, n. 2.

MAGGIORE Giuseppe, 1926, «La dottrina del metodo giuridico e la sua revisione critica». In *Rivista internazionale di filosofia del diritto*.

MICELI Vincenzo, 1913, «Esiste una filosofia del diritto?». In *Rivista italiana di sociologia*.

MICELI Vincenzo, 1923, «Sul fondamento critico della filosofia del diritto». In *Rivista internazionale di filosofia del diritto*.

OPOCHER Enrico, 1947, *Il valore dell'esperienza giuridica*. Tipografia Crivellari, Treviso.

ORESTANO Riccardo, 1953, *Introduzione allo studio storico del diritto romano*. Giappichelli, Torino.

ORLANDO Vittorio Emanuele, 1925, *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico* [1889]. Università di Modena, Modena.

SERAFINI Filippo, 1872, *Del metodo degli studi in generale e del diritto romano in particolare*. Stabil. Tipografico di G. Via, Roma.

SCIALOJA Vittorio, 1932, *Del diritto positivo e dell'equità* [1880]. In ID., *Studi giuridici*, vol. III, *Diritto Privato*, Prima parte. Anonima Romana Editoriale, Roma.

TREVES Renato, 1947, *Diritto e cultura*. Giappichelli, Torino.

VIOLA Francesco, 1967, «Metodologia, teoria ed ideologia del diritto in F. Carnelutti». In *Rivista di diritto processuale*, n. 1.